RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di MARCO NESSI

Transfer pricing, rilevanti anche le società in perdita

Respinta la tesi dell'Amministrazione Finanziaria che rifiuta di considerare i "comparables" in perdita in 2 esercizi su 3. Il giudice deve comunque verificare se la situazione è fisiologica o patologica (Cass., sent. n. 19512/2024).

Ai fini del *transfer pricing* devono essere considerate anche le imprese fisiologicamente in perdita. È questo l'importante chiarimento espresso dalla Corte di Cassazione nella **sentenza 16.07.2024, n. 19512.**

Com'è noto, ai sensi dell'art. 110, c. 7 del Tuir i componenti del reddito derivanti da **operazioni con società non residenti** nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono **valutati in base al valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento del reddito.
La finalità di questa disposizione (di natura antielusiva) è quella di evitare che all'interno di un gruppo possano essere effettuati trasferimenti transnazionali di utili mediante l'applicazione di prezzi superiori o inferiori al valore normale dei beni ceduti al fine di sottrarli a imposizione in Italia a favore di tassazioni estere più vantaggiose (Cass. nn. 22023/2006 e 11226/2007).

Uno dei metodi previsti per determinare il valore normale è costituito dal **prezzo *"mediamente praticato"*** per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la valutazione delle operazioni internazionali infragruppo, le *guidelines* dell'OCSE sul *transfer pricing* prevedono, tra gli altri, il c.d. ***"Transactional Net Margin Method"*** (TNMM), ovvero la comparazione del margine netto conseguito da un'impresa associata nelle transazioni infragruppo con il margine netto realizzato da soggetti indipendenti in transazioni comparabili. L'adozione di questo metodo è basata sul principio in base al quale l'utile conseguito dalle imprese che operano nello stesso settore e in condizioni analoghe dovrebbe tendere a essere simile entro un ragionevole periodo.
La determinazione dei prezzi applicati in regime di libero mercato sulla base del citato criterio del *"margine netto"* presuppone la **corretta individuazione dei soggetti comparabili** (cd. *"comparables")* alla realtà aziendale considerata. In questi casi, spesso, **l'Agenzia delle Entrate rifiuta di considerare** i *"comparables"* costituiti dalle **società in perdita in 2 esercizi su 3** (o per i quali i dati non siano disponibili nella banca dati) nella considerazione che, così facendo, si andrebbe a inficiare il prezzo di libera concorrenza.

Il caso oggetto del contenzioso ha riguardato i servizi di call center forniti da un'impresa italiana alla propria consociata olandese con applicazione di un *markup* determinato mediante la predisposizione di 2 studi sui prezzi di trasferimento. In quest'ambito la società aveva individuato un *markup* di mercato del 5% mentre l'Amministrazione Finanziaria, scartando le società prive di dati contabili o con risultati d'esercizi negativi in almeno 2 periodi su 3, lo aveva rivisto al rialzo al valore di 7,42%.
La Cassazione ha riconosciuto la validità delle ragioni della società. *Inprimis,* è stata osservata **la normalità del fatto che, in un mercato di libera concorrenza, vi sono anche società in perdita,** o comunque prive di alcuni dati contabili. Ulteriormente, il collegio ha richiamato le linee guida Ocse ai paragrafi 1.59 e 3.43 che non prevedono l'eliminazione *toutcourt* di società in perdita o con valori contabili ridotti o assenti, **se i risultati sono conseguiti al fine di ottenere risultati migliori negli anni futuri.** Considerato che, di tutto quanto sopra, i giudici di secondo grado non avevano tenuto conto nella sentenza emessa, gli Ermellini hanno accolto il ricorso del contribuente.
La pronuncia è significativa in quanto per la prima volta il principio Ocse è stato avallato dai giudici di legittimità (in precedenza, in senso analogo, tra le altre, in giurisprudenza si erano espresse: C.T.R. Lombardia 21.04.2015, n. 1670 e 9.07.2015, n. 3165; C.T.P. Milano 8.02.2016, n. 1108. In dottrina si veda il documento Assonime n. 4/2018).

Riproduzione vietata - mercoledì 31 luglio 2024